

**ACCORDO sulla disciplina del telelavoro
per i dipendenti della C.C.I.A.A. di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia orientale**

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai dipendenti della Camera di Commercio I.-A.A. della Sicilia Orientale di Catania, Ragusa, Siracusa denominati di seguito "personale camerale" il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto dei dipendenti della Regione Sicilia in quanto le norme speciali ivi contenute risultano compatibili con il contratto afferente.

Art. 2

Prestazione lavorativa

I rapporti di lavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'Amministrazione.

La Camera di Commercio procede all'assegnazione a posizioni di telelavoro ai lavoratori che ne facciano richiesta. Il telelavoratore resta a tutti gli effetti in organico.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dai seguenti principi:

volontarietà delle parti (Amministrazione e lavoratore),

reversibilità del rapporto con richiesta di parte con preavviso di giorni 30, dopo almeno 6 mesi dall'inizio della nuova modalità lavorativa,

pari opportunità dei telelavoratori rispetto a progressioni di carriera, formazione e varie altre occasioni che si potrebbero verificare all'interno dell'Ente.

I soggetti della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l'Amministrazione ed il lavoratore che potrà essere assistito dalla RSA /RSU se ne fa richiesta.

Le modalità pratiche di espletamento sono concordate tra le parti e dovranno risultare da atto scritto e firmato costituente l'accordo di trasformazione delle modalità di lavoro. Tale atto rappresenta una condizione necessaria che deve contenere la predefinizione dell'orario di lavoro (parziale totale o senza vincoli) nel rispetto dei limiti di legge e di contratto, l'esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici ivi compresi i rientri nei locali dell'Amministrazione.

L'orario di lavoro a tempo pieno o secondo part time potrà essere distribuito d'intesa con il dirigente responsabile dell'Area di appartenenza, fermo restando che il telelavoratore dovrà essere reperibile alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni d'Ufficio nelle fasce orarie concordate con il Dirigente di riferimento.

Art. 3

RETRIBUZIONE

La retribuzione dei telelavoratori è quella prevista dal C.C.R.L. e non subirà alcuna modifica.

Art. 4

Sistema di comunicazione

Il collegamento on line consentirà al lavoratore di ricevere dall'Ufficio tutte le comunicazioni istituzionali o relative all'organizzazione del lavoro.

Art. 5

Riunioni e convocazioni sindacali

In caso di riunioni programmate dall'Ente il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario. Il tempo dedicato alla riunione è considerato attività lavorativa. Qualora le riunioni avvengano nella sede dell'Ufficio/Ente e il lavoratore sia convocato, il tempo che occorre per raggiungere il luogo in cui avviene la riunione è considerato attività lavorativa.

Art. 6

Controlli a distanza

Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del telelavoratore non costituiscono violazione delle norme contrattuali in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

L'Ufficio è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, dopo averle preventivamente sottoposte ad analisi congiunta con le RSA./RSU.

Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o suoi sostituti dovranno essere concordate con il lavoratore con congruo anticipo, non inferiore a tre giorni.

Le parti si danno atto che il telelavoro non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. (cfr. artt. 7 e 9 all. F.)

Art. 7

Diritti Sindacali e Diritti D'Informazione

E' garantito al telelavoratore il diritto di accesso all'attività sindacale, l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. L'informazione avviene tramite bacheca elettronica. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente C.C.R.L.

Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali potranno essere effettuate inviando i flussi di comunicazione anche con supporti informatici. (cfr. art. 12 all.F. *Diritti d'informazione*).

Art. 8

Diligenza e riservatezza

Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi.

Art. 9

Postazione di lavoro

L'Ente provvede all'installazione in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti di una postazione di telelavoro idonea all'esigenza dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione delle attrezzature sono di competenza ed a carico del datore di lavoro anche nel caso di guasti da riparare non imputabili ai lavoratori.

Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 10

Misure di protezione e prevenzione

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e ss.mm.ii. saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale e del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza della postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Per quanto riguarda il trattamento sugli infortuni si applicano le norme dell'art. 51 C.C.R.L. In vigore.

Art. 11

Norme Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo/regolamento il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Sono in particolare salvaguardati i diritti economico-professionali e quelli sindacali.

In caso di nuove disposizioni di legge inerenti il campo del lavoro a domicilio le stesse saranno recepite dal presente accordo previa verifica tra le parti e successiva valutazione sui contenuti innovati.

Eventuali e particolari condizioni e/o oneri connessi all'esercizio del telelavoro saranno disciplinati nell'accordo individuale di riferimento.